

N. 4/16 L.C.A.
N. 3/16 S.M.T.
N. 32/16 Com.
N. 5/16 Reg.

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA

Sezione Unica

Il Tribunale, così composto:

Dott. Andrea Genna Presidente
Dott. Filippo Lo Presti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente:

SENTENZA

di accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del D.lgs. 385 del 1993 della Banca [REDACTED], in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in via [REDACTED];

Fatto e diritto.

Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2014 il Commissario Liquidatore della Banca di Credito [REDACTED] il L.C.A depositava ricorso ex art 82 comma II del D.lgs. 385 del 1993 per la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa.

In primo luogo va ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale nel cui circondario, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 82 suddetto, ha "sede legale" la società resistente (con ciò differenziandosi tale disciplina da quanto previsto sul punto dalla legge fallimentare nella quale il legislatore, sia con riferimento alla dichiarazione giudiziale di insolvenza nell'ambito della liquidazione

coatta (art. 195, 1° comma e 202, 1° comma l.f.) sia con riferimento alla dichiarazione di fallimento (art. 9 l.f.), individua come criterio di collegamento per la competenza territoriale "la sede principale" dell'impresa).

Sempre in via preliminare va rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti del cessato consiglio di amministrazione: [REDACTED]

[REDACTED], tutti costituiti ad eccezione di [REDACTED], per la quale alla prima udienza il Procuratore esibiva certificato medico attestante l'impossibilità a presenziare all'udienza, ma che in seguito non risultava agli atti costituita.

Sul punto occorre sottolineare che, le uniche prescrizioni afferenti allo svolgimento della procedura in oggetto direttamente ricavabili dall'art. 82 del T.U.B., riguardano l'indicazione dei soggetti che devono essere necessariamente ascoltati ovvero: i legali rappresentanti della banca stessa, anche se cessati, la Banca d'Italia, i commissari straordinari e, se è stata aperta una procedura di amministrazione straordinaria, i Commissari liquidatori. Sotto questo profilo deve, altresì, rilevarsi che in corso di causa, all'udienza del 17.9.2015, si dava atto della morte di [REDACTED] ed il g.d., con ordinanza del 22.10.2015, riteneva non applicabile l'istituto dell'interruzione del giudizio alla fattispecie in esame in virtù delle connotazioni della stessa procedura e per le ragioni meglio indicate nell'ordinanza (che s'intendono ivi riportate).

Giova sottolineare che in data 13.7.2012 la Banca [REDACTED] veniva sottoposta ad Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1 del T.U.B., con decreto dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana e, con provvedimento del 19.7.2012 della Banca d'Italia veniva nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. [REDACTED]. In data 26.6.2013, con decreto dell'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana n. 343 del 26.6.2013, veniva disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia alla stessa Banca provvedendosi all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Deve sottolinearsi che nel corso del procedimento venivano ascoltati, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 82 innanzi citato, non solo i legali rappresentanti, ma anche il Dott. [REDACTED] già Commissario Straordinario dell'Istituto di credito. E' altresì pervenuto il parere richiesto dalla Banca

d'Italia del 16.3.2015 nel quale si affermava che "le condizioni di dissesto dell'intermediario emergono dalle risultanze dell'amministrazione straordinaria e dal ricorso del Commissario liquidatore" rilevando che "in base al bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, alla data del 28.6.2013, per effetto delle rilevanti rettifiche su crediti (pari a circa 16 milioni) connesse al gravissimo deterioramento del portafoglio creditizio, il risultato economico di periodo era negativo per circa euro 12,2 milioni, con la perdita dell'intero capitale sociale e un patrimonio negativo per circa euro 3,2 milioni".

Inoltre in data 29.5.2015, a seguito di una richiesta in tal senso, il Commissario Straordinario depositava chiarimenti afferenti al valore nominale indicato in bilancio, agli importi rettificati, ed alle emergenze dalle quali risultasse l'inserimento del credito stesso nelle categorie del rischio: delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturate, nonché delle esposizioni scadute e /o sconfinanti deteriorate. Da tale ulteriore documentazione emergeva che "la gestione degli impieghi della B. [redacted] è stata assolutamente carente sia nella fase della concessione del credito che in quella della gestione del rischio" essendo tale concessione avvenuta "in maniera generalizzata e senza alcuna verifica dell'esistenza delle necessarie garanzie né e soprattutto per i crediti a rientro". Sotto quest'ultimo profilo il Commissario evidenziava che "tutte le forme di anticipazione sono state effettuate senza le necessarie cautele ed i crediti a rientro sono stati concessi in numero e importo esorbitante rispetto alle reali capacità di rimborso al cliente".

In relazione alla stessa "assistenza al cliente" emergeva che la stessa era stata condotta in maniera indifferenziata "sia concedendo più forme di credito allo stesso nominativo, sia prorogando continuamente fidi scaduti, mutui in mora, fatture anticipate e scadute, sia accettando allo sconto ed SBF titolo rappresentativi di credito nei confronti di nominativi sconosciuti e/o protestati".

Inoltre il Commissario affermava nella relazione che gli immobili oggetto di ipoteca "sono stati sopravvalutati" concedendo, altresì, mutui chirografari sino a un milione di euro.

Lo stesso, inoltre, rappresentava di aver rilevato 113 posizioni in amministrazione giudiziaria per reati fiscali o commessi a reati di mafia affidati per euro 4.916,208 utilizzati per euro 5.423.694 non assistiti, il più delle volte, da idonee garanzie rilevando, inoltre, 331 posizioni "già classificate" a sofferenza

All'esito della attività istruttoria condotta dal giudice delegato questo Tribunale ritiene, dunque, che sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca.

Ciò posto sotto il profilo giuridico giova sottolineare che per ragioni di sistematicità la disciplina dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nei confronti delle banche è stata accorpata dal legislatore del testo unico bancario in un solo articolo, l'82 innanzi citato, il quale comprende sia l'accertamento anteriore che quello successivo alla messa in liquidazione dell'ente.

Circa il presupposto della dichiarazione giudiziale, la norma non si esprime più in termini di "stato di cessazione dei pagamenti" (come negli artt. 68 e 69 l.b.), utilizzando invece il più ampio concetto di insolvenza della legge fallimentare. Se, quindi, da una parte manca una definizione dello stato di insolvenza per le banche, diversa ed autonoma rispetto a quello valida per le altre imprese, dall'altra il rinvio alla medesima nozione prevista per il fallimento è solo implicito poiché l'art. 5, secondo comma legge fallimentare non viene formalmente richiamato. Conseguentemente, in seno all'interpretazione giurisprudenziale si è sviluppato un concetto di insolvenza modellato sulla particolare realtà economico patrimoniale delle banche. Ne consegue che, in sede interpretativa, è stato ritenuto che lo stesso presupposto delle perdite patrimoniali di eccezionale gravità finisce per configurarsi normativamente come manifestazione dello stato di insolvenza, si è posto l'accento anche sulla crisi di liquidità, sul venir meno del credito e della fiducia di cui la banca deve godere sul mercato ovvero su tutti questi sintomi insieme. In giurisprudenza v'è chi, rimarcando la peculiarità dell'attività bancaria, ha sostenuto che l'insolvenza di una banca debba essere considerata presente già sussistente in presenza di alcuni indici sintomatici tra i quali "un ingente e prognosticamente irreversibile deficit patrimoniale" (Cass. 21 aprile 2006 n. 9408; Trib. di Frosinone 15 maggio 1998) con ciò arretrando la dichiarazione di insolvenza in un momento cronologicamente anteriore rispetto a quello valevole per la dichiarazione canonica prevista dalla norma innanzi citata.

Parte della dottrina ha sostenuto che il concetto di insolvenza contenuto nell'art. 5 della l.f. abbia carattere universale dovendo ad esso farsi riferimento per tutte le procedure in crisi e dunque anche in quelle bancarie (in giurisprudenza si veda Trib. Potenza 13 luglio 2000). Infine vi è chi, sposando una tesi intermedia, ha sostenuto, in relazione all'insolvenza della Banca non ancora sottoposta a

liquidazione coatta, che la stessa dovrebbe essere individuata secondo i principi della legge fallimentare accertando l'insufficienza dell'attivo rispetto all'entità del passivo, ovvero, in sostanza, una situazione di *deficit patrimoniale* dell'impresa.

Per quanto innanzi riferito è dunque ormai pacifico che lo stato d'insolvenza debba essere interpretato tenendo a mente le peculiarità dell'attività bancaria sicché, a seconda dei casi, potrà venire in rilievo un aspetto pratico piuttosto che un altro ad esempio: perdite patrimoniali di eccezionale gravità, crisi di liquidità, venir meno del credito e della fiducia sul mercato. Sul punto, in particolare, la Suprema Corte ha affermato che *"lo stato d'insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, 1° settembre del Digs n. 385 del 1993, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione- si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 l.f., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria, la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi, fa peraltro che si assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il deficit patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità"* (Cass. 21 aprile 2006 n. 9408).

Deve ancora rilevarsi che, diversamente da quanto dispone allo stato l'art. 1, 2° comma, l.f., tanto nella disciplina generale della liquidazione coatta amministrativa, quanto in quella contenuta nel T.U.B., al fine della dichiarazione giudiziale di insolvenza, non è richiesto il superamento di alcun limite dimensionale da parte dell'impresa in crisi.

Tale essendo il quadro giuridico di riferimento, in aderenza alla norma contenuta nell'art. 82 del T.U.B., lo stato di insolvenza di una Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa deve essere riferito *"al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione"* nella specie emesso con decreto dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana n.343 del 26.6.2013 (si veda doc. 1 di parte ricorrente), dovendo ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti che abbiano determinato la capienza del patrimonio. Sul punto nello stesso parere della Banca d'Italia, innanzi citato, è possibile

leggere "si rileva che, alla data di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la ~~_____~~ versava in uno stato di insolvenza, in relazione alla complessiva situazione aziendale caratterizzata dall'elevato ammontare dei crediti in sofferenza, dalla negativa capacità di reddito e, in particolare, da un patrimonio gravemente deficiente".

Ciò posto, per verificare l'insolvenza dell'impresa bancaria in liquidazione coatta, assumono particolare rilevanza le risultanze del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria redatto dal Commissario straordinario immediatamente dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca in esame bilancio sottoposto ad approvazione della Banca d'Italia con provvedimento del 6.3.2014 (si veda doc. 10 del ricorrente). Da tale documento, rappresentativo della situazione contabile ed economica afferente al periodo 1.1.2012-28.6.2013 e quindi al momento dell'emissione del provvedimento con il quale la resistente veniva sottoposta alla procedura concorsuale prevista dall'art. 82 TUB, risulta: un deficit patrimoniale (patrimonio netto negativo) per euro 3.188.436,00 con la perdita integrale di capitale di esercizio pari ad euro 12.175.927,00 nonché il venire meno di una parte consistente dell'attivo patrimoniale a seguito della rettifica sui crediti verso la clientela per euro 15.961.945,00 un alto ammontare di crediti a sofferenza per euro 43.866.000,00 pari al 51,84% del portafogli, nonché una significativa contrazione dell'importo verso la clientela, ridottosi complessivamente di euro 24.169.000,00. Giova sottolineare che gli accertamenti operati dalla Banca d'Italia e dal Commissario straordinario, per la qualità degli organi dai quali provengono e soprattutto per la specificità dei dati evidenziati, sono connotati da un pregnante grado di attendibilità e ben possono essere utilizzati, quindi, ai fini della decisione, senza la necessità di accertamenti ulteriori.

Gli approdi innanzi citati non possono essere destituiti di fondamento nemmeno dalle difese articolate dai cessati legali rappresentanti. Quest'ultimi, invero, nei propri scritti difensivi, si sono limitati a disapprovare l'operato del Commissario Giudiziario affermando che lo stesso avesse posto in essere una svalutazione degli crediti definita "anomala" e sviluppando delle argomentazioni del tutto generiche circa l'assenza dei requisiti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Tali generiche argomentazioni, tuttavia, sono state del tutto smentite dalla successiva produzione versata in atti dal suddetto Commissario (per quanto già riferito, a seguito di esplicita richiesta in tal

sensu del Tribunale) dalla quale è emerso in modo evidente, e senza residuo di dubbi, l'assenza di una struttura imprenditoriale solida della società bancaria in l.c.a, nonché l'impossibilità di una qualsiasi ragionevole prospettiva di ripresa economica della stessa e un favorevole andamento futuro della propria attività. Invero l'esistenza di perdite e l'ammontare elevato dei crediti a sofferenza, la negativa capacità di reddito, le perdite di esercizio, il deficit patrimoniale, la scarsa disponibilità di mezzi liquidi o prontamente liquidabili, le ingenti perdite patrimoniali sono tutti elementi che dimostrano in maniera incontrovertibile lo stato di assoluta ed irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria ed il grave deficit patrimoniale al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa. In considerazione delle argomentazioni che precedono, oltre che delle richiamate risultanze documentali, questo Tribunale ritiene di dover dichiarare lo stato di insolvenza della Banca società cooperativa in l.c.a con sede in ai sensi dell'art. 82 T.U.B.

Non valgono a destituire di fondamento tali approdi

Nulla sulle spese atteso che, *"la pronuncia sulle spese, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., deve essere contenuta in ogni provvedimento, qualunque ne sia la veste formale, che concluda un procedimento avente carattere contenzioso in quanto, per essere risolutivo di contrapposte posizioni, consenta di individuare una parte vittoriosa ed una parte soccombente"* (Cass. 20.11.1996 n. 10180); parti non rinvenibili nel caso in esame laddove, alla stessa stregua di quanto accade nella disciplina fallimentare, il Tribunale interviene meramente ad accertare l'esistenza o meno di una data situazione a tutela generale dei creditori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo stato di insolvenza della Banca [REDACTED] [REDACTED] il L.C.A;
- dispone la comunicazione a cura della Cancelleria ai sensi degli artt. 195 e 202 R.D. n. 267/1942 alla Banca d'Italia della presente sentenza nonché la relativa pubblicazione a norma degli artt. 133 c.p.c. e 17 R.D. n. 267/1942.

- nulla sulle spese;

Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio dell'16 febbraio 2016.

Il Giudice relatore

Francesca Cerrone

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Scaturro

depositato oggi in cancelleria
Sciacca, il 16 FEB. 2016 16 FEB. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Anna Scaturro

il Presidente

Dot. Anthea Genna

